

Ente

Comune di Centa San Nicolò

1947 maggio 18 - 2015 dicembre 31

Luoghi

Centa San Nicolò

Altre forme del nome

Comune di Centa

Archivi prodotti

Comune di Centa San Nicolò, 1947 maggio 18 - 2015 dicembre 31

Comune di Centa San Nicolò (ordinamento italiano), 1947 maggio 18 - 2015 dicembre 31

Storia

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale; tali richieste furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali: i motivi allegati alle domande di disaggregazione erano sempre gli stessi (tradizione storica, ingiustizie arretrate dal Fascismo, danno economico, subordinazione agli interessi del centro). Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946 n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva dando un'ulteriore spinta alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni autonomi. Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223. Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, con D.P.R.G. 12 luglio 1984 n. 12/L, con L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, e infine con il D.P.R.G. 27 febbraio 1995 n. 4/L. Con R.D. del 29 novembre 1928, n. 2975 il comune di Centa fu aggregato (con Calceranica) al comune di Caldonazzo; fu ricostituito in comune autonomo (1) con Decreto Legislativo del Capo Provv. dello Stato il 27 marzo 1947, n. 314 (pubblicata sulla G.U. del 17 maggio 1947 n. 111). La prima data presente in archivio che attesti l'attività del ricostituito comune di Centa San Nicolò si trova nella serie 4.5 'Verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta municipale' ed è del 18 maggio 1947. Il Comune di Centa San Nicolò è stato soppresso con Legge Regionale 7/2015, che ha contestualmente istituito il

nuovo Comune di Altopiano della Vigolana, nato dalla fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

Condizione giuridica

Con R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 vennero estesi al Trentino le leggi e i regolamenti presenti nel resto d'Italia; l'art. 25 di tale decreto stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che abbiano perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. 24 settembre 1923 n. 2013 furono estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile. Con la Legge 4 febbraio 1926 n. 237 e con il R.D. 3 settembre 1926 n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe poi con il R.D. 3 marzo 1934 n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale".
Con Decreto Legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.
Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
- L.R. 1 giugno 1954 n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L";
- L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige";
- L.R. 31 luglio 1993 n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. 8 novembre 1993 n. 32 "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Funzioni, occupazioni e attività

Con R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 vennero estesi al Trentino le leggi e i regolamenti presenti nel resto d'Italia; l'art. 25 di tale decreto stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che abbiano perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. 24 settembre 1923 n. 2013 furono estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile. Con la Legge 4 febbraio 1926 n. 237 e con il R.D. 3 settembre 1926 n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe poi con il R.D. 3 marzo 1934 n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale".
Con Decreto Legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.
Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
- L.R. 1 giugno 1954 n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L";
- L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige";
- L.R. 31 luglio 1993 n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. 8 novembre 1993 n. 32 "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Struttura Amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.
Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.
Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.
Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).
La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.
Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.
Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà.
Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.
Il R.D. 3 marzo 1934 n. 383 stabilisce che il Podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini.
Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vennero ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.
Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni venne

stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige.
Organi del comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
In base al T.U. n. 4/L del 27 febbraio 1995 il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Questo delibera lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).
La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).
Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.
Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.

Contesto generale

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuarono la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia (sancita ufficialmente con la Legge 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria in base alle norme di diritto internazionale). Ma fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci. In base al Regio Decreto 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto 11 gennaio 1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.
Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è confermata dal R.D. di data 3.3.1934 n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano

ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. 30 dicembre 1923).
Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.
Con R.D. 21 gennaio 1923 n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.
Il R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui comuni e sulle province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del governo.
Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di B. Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del comune (cfr. R.D. 3 marzo 1934 n. 383, titolo VIII).
Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2 giugno 1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancì la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto-Adige venne ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).
Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei comuni.
La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993. La L.R. 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i comuni di notevole entità costituiscano consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: convenzioni fra comuni, consorzi di comuni, unione di comuni.
La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.

Per quanto riguarda l'organizzazione ecclesiastica, Centa San Nicolò è sede di parrocchia del decanato di Levico.

Fonti normative

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Fonti archivistiche e bibliografia

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di M. FAES, A. GUASTALLA, C. SALA citato in bibliografia.

Note

(1) Il comune venne ricostituito con il nome di Centa San Nicolò, anche se per i primi anni nella corrispondenza vengono usati indistintamente le denominazioni Centa e Centa San Nicolò.